



*Ministero dell'economia e delle finanze*  
*Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato*

IL DIRETTORE PER I GIOCHI

Visto l'articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 che ha sostituito l'articolo 1, comma 533 e introdotto gli articoli 533 bis e 533 ter della legge 23 dicembre 2005 n. 266;

Visto l'articolo 24 del decreto legge 6 luglio 2011 n.98, convertito con modificazioni con legge 15 luglio 2011 n.111, ed in particolare i commi 20, 21, 22 e 41, che hanno modificato l'articolo 1, comma 82 della legge n.220/2010;

Visto l'articolo 15 della legge 12 novembre 2011 n.183 (legge di stabilità 2012) che ha imposto, tra l'altro, nei confronti delle pubbliche amministrazioni l'obbligo del regime di autocertificazione di cui al D.P.R. n.445/2000;

Visto il decreto direttoriale n. 2011/31857 /giochi/Adi del 9 settembre 2011, emanato in attuazione delle citate norme;

Visti i decreti direttoriali n. 2011/50322/giochi/Adi del 20 dicembre 2011, n. 2011/51126/giochi /Adi del 23 dicembre 2011, n.2011/51242 /giochi /Adi del 30 dicembre 2011 , n. 2012/65/giochi /Adi del 2 gennaio 2012 con cui è stata disposta la pubblicazione degli iscritti all'elenco degli operatori che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento e terminali da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 , lett. a) e b) del T.U.L.P.S., per l'anno 2011;

Considerato che si rende necessario procedere alla pubblicazione dei soggetti iscritti per l'anno 2012 e nel contempo emanare talune disposizioni attuative per accelerare le procedure di pubblicazione;

## DISPONE

### Art. 1

1. A far data dal 31 gennaio 2012, ai sensi dell'art. 2 del decreto direttoriale n. 2011/31857/giochi/Adi del 9 settembre 2011, e' disposta la pubblicazione, sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato- [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it)- con richiamo diretto dalla home page, e con richiamo nella sezione: "Giochi"->"Apparecchi da intrattenimento"->"Elenco dei soggetti" - dell'elenco, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, di coloro che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento e terminali da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6 , lett. a) e b) del T.U.L.P.S. ,iscritti per l'anno 2012.
2. Successivamente alla prima pubblicazione dell'elenco per il 2012, l'iscrizione di ulteriori soggetti iscritti è visualizzabile contestualmente alla conclusione delle operazioni di iscrizione svolte dai competenti Uffici Regionali, e comunque non oltre le ventiquattro ore successive.

### Art. 2

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 15 della legge 12 novembre 2011 n. 183 ai fini dell'iscrizione all'elenco, oltre alla domanda, compilata in tutti i suoi campi su modello RIES, o su facsimile, sottoscritta e completa in tutti i suoi elementi, è richiesta l'autocertificazione del possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 4, comma 1, del decreto direttoriale n.2011/31857/giochi/Adi del 9 settembre 2011, oltre all'attestazione del versamento effettuato di € 150,00 ( euro centocinquanta/00) mediante modello F 24 su codice tributo 5216, nonché l'autocertificazione resa da soggetti diversi dal richiedente l'iscrizione, ma comunque tenuti a dichiarare il possesso dei requisiti di cui agli articoli 4 e 5 del citato decreto.
2. Per gli iscritti con riserva di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto direttoriale n. 2011/50322/giochi/Adi del 20 dicembre 2011, a seguito di iscrizione è inviata, contestualmente, qualora non sia stato integrato l'importo per il 2011,la comunicazione dell'avviso a pagare quanto dovuto.

### Art.3

1. Ai fini della consultazione, il predetto elenco distingue i soggetti iscritti in persone fisiche e persone non fisiche, ed è ordinato in ordine alfabetico, per Ufficio Regionale competente alla trattazione delle domande di iscrizione. La consultazione è libera, permanente e gratuita, e consente di individuare, tramite i criteri di ricerca previsti, i soggetti iscritti nell'elenco nonché le attività e gli esercizi dichiarati dai medesimi soggetti in sede d'iscrizione.

### Art. 4

1. L'ultima pubblicazione dell'elenco di tutti i soggetti iscritti nell'anno 2011, è prevista per il giorno 31 gennaio 2012, salvo aggiornamenti che si rendano necessari per domande univocamente riferite all'anno 2011 e che dovessero pervenire successivamente.
2. Il predetto elenco è consultabile fino al 30 aprile 2012, ovvero fino alla conclusione delle operazioni di rinnovo dei soggetti iscritti per l'anno 2011, che hanno presentato domanda, completa di tutti i suoi elementi ed allegati, entro il 31 marzo 2012.
3. La pubblicazione degli iscritti in via provvisoria di cui all'articolo 1 comma 2 del decreto direttoriale n.2011/51242/giochi/Adi del 30 dicembre 2011, non è consultabile a partire dal 1° febbraio 2012.
4. Coloro che non hanno perfezionato l'iscrizione, ai sensi dell'articolo 1 comma 2 del decreto direttoriale n.2011/51242/giochi/Adi del 30 dicembre 2011, non potranno continuare ad intrattenere rapporti contrattuali con i concessionari.

### Art. 5

1. I dati personali acquisiti, inseriti ed elaborati mediante procedure informatizzate, sono raccolti e trattati nel rispetto degli obblighi previsti dalla legge e, comunque, per le esclusive finalità connesse allo svolgimento di adempimenti istituzionali, e limitatamente al periodo di iscrizione del soggetto nell'elenco.
2. I dati suddetti non possono essere oggetto di diffusione o comunicazione fuori dei casi previsti dalla legge e con le modalità al riguardo consentite.

3. I soggetti cui si riferiscono i dati personali acquisiti hanno la facoltà di esercitare, riguardo all'esistenza ed al trattamento degli stessi, i diritti previsti dall'art. 7 del Decreto Legislativo 196/03, secondo le modalità contemplate dalle relative disposizioni.

#### Art.6

1. Per la sola correzione di errori materiali, potranno essere presentati eventuali reclami, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione, agli Uffici Regionali competenti.
2. Avverso il presente provvedimento, oltre ai rimedi amministrativi, è ammesso ricorso dinanzi al T.A.R competente per territorio, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, [www.aams.gov.it](http://www.aams.gov.it).

Roma, 27 gennaio 2012

Il Direttore  
Antonio TAGLIAFERRI